COMUNE DI CROTTA D'ADDA

PROVINCIA DI CREMONA

VIA ROMA N° 47

26020 CROTTA D'ADDA

☎ **0372722880** **PEC.** comune.crottadadda@pec.regione.lombardia.it

Comune di Crotta d'Adda Prot. partenza ann. 0000595 //33..11dd 13021012006

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA, ATTRIBUZIONI E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

(ai sensi dell'art. 81 della legge regionale n. 12/2005 e della d.g.r. 22.02.2021 n. XI/4348)

Approvato con Delibera C.C. n. _____ del _____

Sommario

ART. 1 – FINALITA' 3

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 3

ART. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE 3

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 3

ART. 5 – MODALITA' DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 4

ART. 6 – NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA' 5

ART. 7 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 5

ART. 8 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI 5

ART. 9 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE 6

ART. 10 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE 6

ART. 11 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE 7

ART. 12 DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI 7

ART. 13 – INDENNITA' E RIMBORSI 7

ART. 14 – NORMA DI RINVIO 8

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ 8

COmune di Crotta d'Adda - Prot. partenza ann. 0000595//33..11dd130210120006

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Crotta d'Adda ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio di Crotta d'Adda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri approvati con DGR 22 febbraio 2021 - n. XI/4348 *"Approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004"*, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in relazione alle competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.

2. Il Comune di Crotta d'Adda si riserva di avvalersi della possibilità prevista dall'art. 81 comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, ai sensi del quale "Gli enti locali possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nei PTCP, nei PTC dei parchi o nei piani territoriali regionali d'area.", anche in base alle disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Le modalità di istituzione della Commissione per il Paesaggio in forma associata, i rapporti tra i diversi Enti anche relativamente alle competenze attribuite, alla composizione, nomina e durata della Commissione stessa, coerenti e conformi con le disposizioni in materia di disciplina, attribuzioni e composizione di cui al presente regolamento, sono disciplinate mediante apposita convenzione tra gli Enti.

ART. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio si esprime obbligatoriamente in merito:

a. al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D.Lgs. 42/2004 salva la competenza attribuita dalla legge ad altri enti;

b. al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;

c. al rilascio dell'autorizzazione di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, per gli interventi di cui all'allegato "B", salva la competenza attribuita dalla legge ad altri enti;

d. al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente;

e. in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali redatti in conformità alle fonti sovraordinate.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da 3 (tre) membri.

COmune di Crotta d'Adda - Prot. partenza ann. 0000595//33..11dd 13021012006

2. La nomina dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per la acquisizione di candidature e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

3. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati nonché i diplomati in una delle materie attinenti indicate nella D.G.R. n. XI/4348 del 22/02/2021.

4. I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:

a. se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;

b. se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente.

5. Il Presidente della Commissione Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

6. I componenti devono essere selezionati tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente all'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura.

7. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

ART. 5 – MODALITA' DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

1. Sono selezionati i candidati il cui curriculum rispetti i requisiti indicati nell'avviso pubblicato all'albo pretorio, in particolare, il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. Sono oggetto di valutazione anche i titoli professionali nonché l'esperienza nella progettazione architettonica e/o urbanistica di progetti complessi di cui la componente paesistica sia aspetto preminente. In particolare, verranno tenute in alta considerazione le esperienze maturate in concorsi di architettura anche di livello internazionale.

2. I componenti della Commissione nominati per più di due mandati consecutivi potranno essere nuovamente inseriti in graduatoria come membri supplenti ai sensi del successivo art. 6.

3. Tutti i requisiti sopra delineati devono risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura, opportunamente dettagliato e sottoscritto.

COmunedidCrottadAddaProt.partenza.ann.0000595//33..11dd1302101200006

4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di accertare d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati.

ART. 6 – NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

1. Il Responsabile del Servizio procede alla selezione dei candidati idonei tramite comparazione dei curricula pervenuti, con le modalità previste dall'Avviso Pubblico e previa istruttoria da parte del responsabile del SUE competente, tenuto a verificare il possesso dei requisiti da parte degli esperti che hanno proposto la loro candidatura e la rispondenza della stessa alle condizioni fissate nell'avviso pubblicato sul sito web dell'Ente per un tempo minimo di quindici giorni. La comparazione dei curricula è effettuata da una commissione interna, appositamente designata con atto dirigenziale, composta da almeno tre membri.

2. La Commissione è nominata con Deliberazione di Giunta Comunale, sulla base dell'approvazione della graduatoria degli idonei approvata con Determinazione Dirigenziale a conclusione del procedimento di cui al punto 1. La nomina della Commissione viene comunicata al Consiglio Comunicale nella prima seduta utile. Con l'atto di nomina della Commissione viene anche indicata, se disponibile, la lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi

3. La Commissione elegge nella prima seduta il proprio Presidente, purché in possesso dei requisiti, che resta in carica per la durata della stessa Commissione.

4. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia e urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come modificato dal D. Lgs. n. 63/2008, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).

5. Il procedimento del rinnovo dei componenti della Commissione Paesaggio, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, è avviato dal Responsabile del Servizio a seguito di avviso pubblico e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

ART. 7 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Segretario della Commissione.

2. La convocazione dovrà avvenire a mezzo posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima della seduta.

3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Segretario della Commissione e, comunque, non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni.

ART. 8 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente la Commissione.

COmunedidCrottaadAddaPprot.partenza.ann.0000505//33..11dd1302101200006

2. La Commissione esprime il parere obbligatorio di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.

3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono allontanarsi dall'aula, astenendosi dall'assistere alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Il Presidente, se ritenuto opportuno, potrà ammettere il solo progettista, limitatamente all'illustrazione del progetto, e non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

5. La commissione si svolge in presenza, tuttavia, per esigenze particolari o in casi di impossibilità di partecipazione dei componenti, è possibile lo svolgimento mediante videoconferenza da remoto.

ART. 9 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.

2. Il SUE cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.

3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi.

4. Il verbale, che dovrà anche riportare le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta, è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dagli altri componenti della stessa.

ART. 10 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile che garantisca il rispetto dei limiti di legge prescritti. Deve essere in ogni caso rispettato il termine imposto dai tempi di legge prescritti per l'istruttoria edilizia/urbanistica.

2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano.

3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio e/o documentazione integrativa, effettuare sopralluoghi e richiedere l'audizione dei progettisti, limitatamente alla sola illustrazione degli elaborati del progetto.

4. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comunque comportino la necessità di adeguamento del progetto depositato presso l'Ufficio Tecnico, delega il Responsabile del Procedimento alla comunicazione all'interessato della necessità di adeguamento ed alla verifica dell'effettuazione di tale adeguamento.

5. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

COmunedidCrottaAddaAddaPpot.partenza.ann.0000505//33..11dd1302101200006

ART. 11 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

2. La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione alla:

a. congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011)

b. coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica, compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e nel Parco Regionale Adda Sud, nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nel PGT comunale.

ART. 12 DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi. I componenti della Commissione non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

2. La Commissione può operare solo a seguito di trasmissione per via telematica, attraverso l'applicativo MAPEL della Regione Lombardia, degli atti amministrativi relativi all'istituzione e alla disciplina della Commissione e dopo aver esposto all'albo pretorio e sul sito web la ricevuta rilasciata dall'applicativo sopra citato che attesti il caricamento della documentazione necessaria a verificare l''idoneità della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art. 146, comma 6 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di conferma dell'idoneità, potrà continuare ad operare la precedente Commissione Paesaggio entro e non oltre la data del 31 dicembre dell'anno di scadenza.

3. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive della Commissione, si intenderanno decaduti. In tale circostanza la Commissione ne darà comunicazione scritta al Sindaco (e per conoscenza anche al componente decaduto) per la sostituzione.

4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, si dimetta o decada dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo dalla lista dei membri supplenti o dalla graduatoria degli idonei, stilata a seguito di acquisizione delle candidature, ove esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione delle candidature. Il nuovo componente resterà in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 13 – INDENNITA' E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. n. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso né indennità di presenza. Può essere corrisposto il solo rimborso delle

COmune di Crotta d'Adda AdP0t.part.uo.ann.0000595//33..11dd130210120006

spese sostenute adeguatamente documentate.

ART. 14 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali, regionali, e/o provinciali che disciplinano la materia.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, è pubblicato per 15 (quindici) giorni all'albo pretorio comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.

2. Per consentirne la effettiva conoscenza dei cittadini, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Crotta d'Adda.

COmune di Crotta d'Adda - Prot. partenza n. 0005595 // 33 . . 11 del 13 02 2012 0006